

**XI COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Lavoro pubblico e privato)**  
*S O M M A R I O*

*Mercoledì 1 agosto 2012 — 374 — Commissione XI*

ALLEGATO 1

**DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della  
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini  
(C. 5389 Governo, approvato dal Senato).**  
**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione, esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 95 del 2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, approvato dal Senato (C. 5389);

considerato che le principali misure contenute nel provvedimento concernono la spesa per beni e servizi delle amministrazioni pubbliche, il ridimensionamento degli organici di alcune categorie del pubblico impiego, un miglior utilizzo del patrimonio pubblico, nonché interventi in materia di società pubbliche, riduzioni alle spese per le amministrazioni centrali e gli enti territoriali, riduzione del numero delle province e, da ultimo, norme per il contenimento nel comparto sanitario e della spesa farmaceutica;

rilevato che il provvedimento reca numerose disposizioni riconducibili alle competenze della XI Commissione;

segnalato, in particolare, l'articolo 22, che interviene sulla nota vicenda dei cosiddetti « esodati », prevedendo un ulteriore contingente, pari a 55.000 unità, di soggetti salvaguardati dall'incremento dei requisiti pensionistici disposto dalla recente legge di riforma delle pensioni; osservato che tale articolo introduce una soluzione che – sebbene costituisca una prima, limitata, risposta alle questioni esistenti – appare assolutamente insoddisfacente, a differenza di quanto previsto, invece, dal testo unificato delle proposte di legge C. 5103 e abbinate, adottato come testo base dalla Commissione, che mira anche a risolvere una serie di ulteriori problematiche relative al decreto ministeriale di attuazione dell'articolo 24, commi 14 e 15, del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto « Salva Italia »), impropriamente richiamato dal citato articolo 22 nelle sue parti chiaramente illegittime e difformi rispetto al dettato della norma di legge primaria, esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

l'articolo 22 sia sostituito, nella parte dispositiva, dall'articolo recato dal testo unificato delle proposte di legge C. 5103 e abbinate, in corso di esame in sede referente presso la XI Commissione.